



Ai Responsabili delle Strutture regionali
di Coordinamento per le attività trasfusionali delle
Regioni, Province Autonome e Strutture Militari

Ai Presidenti nazionali delle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue:

AVIS

CRI

FIDAS

FRATRES

Oggetto: Circolare INPS n. 96 del 26/05/2025 recante “Rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruita dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione. Riepilogo del quadro normativo. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”.

Nella Circolare n. 96 del 26/05/2025 in oggetto, l'INPS ha riepilogato le regole concernenti il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo, fruita dai lavoratori dipendenti, donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, fornendo le relative indicazioni operative.

Per quanto di competenza dello scrivente Centro e della Rete trasfusionale, si segnala che la circolare suddetta precisa che il certificato medico attestante l'avvenuta donazione o l'inidoneità, che il datore di lavoro è tenuto a conservare, deve riportare l'indicazione del codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta, che ha emesso il giudizio di idoneità/inidoneità. Pertanto, si invitano le Strutture trasfusionali a farsi parte diligente perché i certificati suddetti riportino, come richiesto, il proprio codice fiscale.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare ulteriori elementi, che pure rilevano ai fini della certificazione del donatore, e che sono ribaditi anche nella circolare in oggetto.

Relativamente all'avvenuta donazione, il certificato deve contenere il quantitativo di sangue prelevato, considerato che il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista il diritto del lavoratore alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione, è fissato in 250 grammi.

Relativamente all'inidoneità del donatore, il certificato deve contenere:

- l'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 novembre 2015¹;
- il giorno e l'ora di entrata e di uscita dalla Struttura trasfusionale.

¹ Decreto del Ministro della salute del 18 novembre 2015, recante “Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, che all'articolo 1, comma 1 prevede che i casi di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure, sono i seguenti: a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.



Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteria generale.cns@iss.it

Nel raccomandare alle SS.LL. di dare ampia diffusione di quanto sopra alle Strutture trasfusionali di propria pertinenza, al fine di agevolare i donatori di sangue nell'esercizio dei propri diritti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore generale del Centro nazionale sangue
Dott. Vincenzo De Angelis

